

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **61/1980** (ECLI:IT:COST:1980:61)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Udienza Pubblica del **13/02/1980**; Decisione del **16/04/1980**

Deposito del **22/04/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11480**

Atti decisi:

N. 61

SENTENZA 16 APRILE 1980

Deposito in cancelleria: 22 aprile 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 118 del 30 aprile 1980.

Pres. AMADEI - Rel. ANDRIOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 codice di procedura

civile promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 novembre 1977 dal Pretore di Savona nel procedimento civile vertente tra Sannino Filomena e Pensione Zunino, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 12 aprile 1978;

2) ordinanza emessa il 23 gennaio 1978 dal Pretore di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Carella Ivana e Signoroldi Lelio, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 17 maggio 1978;

3) ordinanza emessa il 30 gennaio 1978 dal Pretore di Savona nel procedimento civile vertente tra Sorbera Rosa e Supermercato San Marco, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1978.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Nella controversia individuale di lavoro, promossa avanti il Pretore di Savona da Filomena Sannino contro la Pensione Zunino di Bastagli Quintina con ricorso, depositato il 1 febbraio 1977 e notificato, in una con il decreto di fissazione della discussione per l'udienza del 31 marzo successivo, l' 8 febbraio 1977, la Bastagli si costituì in udienza successiva a quella fissata per la discussione (udienza non tenutasi per impedimento della stessa intimata) mediante memoria di risposta, in cui sviluppo' le sue difese corroborate da documenti e da richieste istruttorie.

Nella memoria autorizzata a sensi dell'art. 420, comma secondo, c.p.c., sollevò la Bastagli questione di costituzionalità dell'art. 415 c.p.c. in riferimento all'art. 416, nella parte in cui non è previsto l'obbligo di portare a conoscenza del convenuto, con la notifica del ricorso introduttivo, che dieci giorni prima dell'udienza dovrà egli costituirsi indicando specificamente - a pena di decadenza - i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e, in particolare, depositare contestualmente i documenti, in riferimento all'art. 24 Cost., che sarebbe violato perché decadenze maturerebbero in una fase del processo, in cui il convenuto non può fruire di quella difesa tecnica, che gli consentirebbe di intendere la operatività della decadenza stessa.

Nella ordinanza 3 novembre 1977, debitamente comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 12 aprile 1978 (n. 62 reg. ord. 1978), il Pretore ha detto rilevante la proposta questione perché non ha esso giudice disposto la prova per testi e l'interrogatorio, proposti dalla convenuta, per la tardività della relativa istanza, né potrebbe tener conto dei documenti perché intempestivamente depositati.

Lo stesso giudice ha chiarito che la non manifesta infondatezza della questione deriva non dalla diversità dei trattamenti, riservati all'attore e al convenuto nella fase introduttiva del processo del lavoro (profilo, sotto il quale la questione è stata ritenuta infondata nella sentenza n. 13/1977 di questa Corte), ma dal difetto, in tale fase, di difesa tecnica del convenuto, la cui posizione non potrebbe essere collocata sullo stesso piano della condizione del contumace per sua volontà tardivamente costituitosi; attentato al diritto di difesa, che potrebbe essere sventato sol che l'art. 415 prevedesse l'obbligo, per il pretore, di indicare nel decreto di fissazione dell'udienza di discussione il termine di decadenza in modo da consentire al

convenuto di procurarsi per tempo la difesa tecnica; mancata formulazione alla cui carenza non potrebbe il giudice del lavoro sopperire in via interpretativa.

Avanti la Corte nessuna parte si è costituita; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 20 aprile 1978, in cui l'Avvocatura generale dello Stato, dopo aver ampiamente illustrato la ragione giustificatrice della decadenza (o preclusione) in esame, precisa che la integrazione dell'art. 421, proposta dal Pretore, finirebbe con vanificare il principio della conoscenza legale delle norme legislative, né a giustificare tale integrazione giova il fatto che in determinati casi (art. 641 c.p.c., art. 507 c.p.p.) sia prescritto l'avvertimento a colui a carico del quale la decadenza potrà maturare, perché ciò attiene al potere del legislatore di adeguare le modalità di esercizio del diritto di difesa. Argomenti che persuadono l'Avvocatura a concludere per la infondatezza della questione.

2. - Lo stesso Pretore di Savona, investito della cognizione della controversia individuale del lavoro promossa da Sorbera Rosa contro il Supermercato San Marco, ha riproposto, con letterale identità di argomenti, la stessa questione con ordinanza 30 gennaio 1978, regolarmente comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1978 (n. 165 reg. ord. 1978).

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; comune all'incidente n. 62/1978 è l'atto di intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. - Dalle due ordinanze del Pretore di Savona l'ordinanza 10 dicembre 1975, resa dal Pretore di Piacenza nella controversia individuale del lavoro tra Carella Ivana e Signoroldi Lelio (regolarmente comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 17 maggio 1978), differisce in ciò che occasione ne è la tardiva produzione di un documento e che a parametro di costituzionalità è assunto anche l'art. 3, comma secondo, Cost., nonché nel richiamo dell'art. 163 c.p.c. e dell'abrogato art. 417 c.p.c.

Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte; l'atto di intervento 24 maggio 1978 non differisce dall'altro spiegato nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri negli incidenti nn. 62 e 165 reg. ord. 1978.

Alla pubblica udienza del 13 febbraio 1980 il Giudice Andrioli ha svolto la relazione e la Presidenza ha insistito nelle già prese conclusioni.

Considerato in diritto:

Va per la evidente connessione disposta la riunione dei tre procedimenti.

Nei termini in cui è prospettata la questione è priva di fondamento.

A parte che la disciplina della costituzione tardiva prevista nel rito ordinario non si applica, come dai giudizi di merito si assume, al contumace per così dire volontario e, pertanto, non istituisce, tra questo e il convenuto che rimane contumace nel rito speciale del lavoro, una ingiusta disparità, sta che l'art. 420, comma quinto, consente al giudice del lavoro di ammettere, all'udienza di discussione, mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima.

Esigere che l'irrogazione della decadenza, posta dall'articolo 416, comma terzo, a carico del convenuto che non indichi specificamente i mezzi di prova di cui intenda avvalersi ed in particolare i documenti che intenda depositare, sia condizionata a ciò che l'or menzionata

disposizione venga riprodotta nel ricorso introduttivo o nel decreto di fissazione della udienza di discussione, si risolve nella disapplicazione del principio della legale conoscenza delle norme legislative; disapplicazione che nulla ha da vedere con il diritto di difesa e che il richiamo dell'art. 641 c.p.c. - stante la diversità di posizioni dell'ingiunto e del convenuto - non vale a giustificare in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i tre procedimenti,

dichiara non fondata la questione di legittimità degli articoli 415 e 416 c.p.c., come sollevata, in riferimento agli articoli 3, comma secondo, e 24 Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.